

## STATUTO DELLA “BABYWEARING ITALIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

### Articolo 1) (Denominazione e sede)

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di promozione sociale a carattere scientifico e socio-culturale, senza scopo di lucro e denominata “Babywearing Italia Associazione di Promozione Sociale” o, in forma abbreviata “Associazione BWI”, con sede in Castel Gandolfo (RM) al Viale Bruno Buozzi n.24.

Il marchio Babywearing Italia® è concesso in comodato d'uso precario all'Associazione BWI fino a che il legittimo proprietario sarà socio dell'associazione BWI e comunque fino a sua revoca scritta.

L'associazione, tramite il Consiglio Direttivo, a seguito di richiesta scritta, ricevuta del socio, effettuate le opportune indagini e valutazioni, “autorizza” o “non autorizza” il socio, mediante conferma scritta, ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione come marchio/attestato/logo di qualità dei propri servizi.

### Articolo 2) (Durata)

L'associazione ha durata illimitata

### Articolo 3) (Scopo)

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, senza finalità di lucro, nei settori della solidarietà sociale e culturale e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. In particolare, scopo dell'associazione è l'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi, nonché l'attuazione del principio di solidarietà, per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati, e per superare squilibri economici, sociali, territoriali e culturali, mediante l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di sostegno alla genitorialità e solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative, culturali e formative. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona con particolare riguardo alla salute e al benessere psicofisico dei neogenitori e dei bambini.

In particolar modo l'Associazione ha lo scopo di valorizzare, verificare e divulgare la cultura del Babywearing “portare i bambini” in Italia; ha la finalità di promuovere e garantire la figura professionale del “CONSULENTE BABYWEARING ITALIA” secondo la Legge del 14.01.2013 n° 4, G.U. 26.01.2013.

- L'APS BWI è aperta a consulenti che abbiano effettuato i propri studi in materia di babywearing presso altre scuole, previo colloquio conoscitivo del Comitato Direttivo e nel caso lo ritenessero opportuno, di offrire la possibilità di mettersi in pari con le altre associate consulenti, proponendo la frequenza di uno o più moduli e dell'esame di certificazione.

- La Babywearing Italia mira a promuovere il babywearing come pratica di accudimento condividendo i benefici di tale pratica con i genitori ed i loro bambini, aiutandoli e sostenendoli tramite incontri informativi, workshop, corsi di gruppo e consulenze individuali svolti da Esperti di babywearing ed altri Professionisti e rivolti ai genitori, a tutti coloro che si occupano di genitorialità e della diade mamma-bambino.

- BWI mira a valorizzare le competenze dei propri associati al fine dell'insegnamento del babywearing e garantendo un'appropriata struttura organizzativa e tecnica-scientifica.

- Crediamo nella riscoperta e nella valorizzazione di questa pratica antica e così moderna tanto da venire incontro alle esigenze e necessità della vita di oggi. Crediamo che il babywearing possa avere benefici per i bambini, per i genitori, i fratelli, le sorelle, per tutti coloro che si occupano della genitorialità e della coppia mamma bambino. La consapevolezza delle necessità del bambino e del modo più appropriato e fisiologico per portare il bambino guideranno nella scelta del supporto qualsiasi esso sia.
- BWI ha lo scopo di promuovere la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità regionale per attuare il particolare i principi di uguaglianza, di pari dignità dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana senza differenze di razza, etnie, religioni, sociali e territoriali e per la realizzazione di un sistema globale integrato di sicurezza, di tutela e prevenzione della salute.
- L'associazione opera a livello territoriale regionale e nazionale.

### Articolo 4) (Attività)

**Per ciò che riguarda l'offerta formativa e professionale:**

- collabora, tramite professionisti sanitari e non, affinché possa essere garantita una Formazione Continua dei Soci ordinari (consulenti BWI) nel rispetto delle normative vigenti in tema di Associazioni NON PROFIT anche quindi mediante collaborazioni con soggetti commerciali terzi che operino secondo il metodo BWI ed impiegando esclusivamente formatori riconosciuti da BWI;
- promuove la divulgazione e di ricerche scientifiche e pubblicazioni inerenti l'oggetto sociale;

- A sostegno degli scopi istituzionali, ex art.2 della legge 4/2013, l'associazione BWI si impegna ad operare garantendo la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici.
  - L'associazione BWI, ex art.2 della legge 4/2013, può promuovere e/o erogare prestazioni di servizi o di opere a favore dei propri associati garantendo una adeguata struttura organizzativa e tecnico scientifica al fine di valorizzare le competenze dei medesimi associati e comunque dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta e indiretta.
  - Ai sensi del Decreto Ministero della Salute 31 maggio 2004 sono espressamente escluse finalità di tipo sindacale ed è vietato l'esercizio o la partecipazione ad attività imprenditoriali ad eccezione delle attività formative organizzate per conto terzi o attività di sostegno all'associazione BWI.
  - L'associazione garantisce una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento degli scopi associativi anche mediante la stesura e l'aggiornamento periodico di regolamenti attuativi della gestione associativa. Sono previsti sistemi di verifica della qualità delle proprie attività e procedure di controllo tramite Consiglio Direttivo e Comitato Scientifico o altri organi regolarmente istituiti.
  - L'associazione può promuovere e partecipare alla formazione e allo sviluppo di fondazioni e/o enti comunque utili ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi e dell'amministrazione del proprio patrimonio.
  - promuove e organizza convegni, congressi, conferenze, seminari e corsi di diversa tipologia;
  - esegue studi e ricerche sul Babywearing e su altre pratiche inerenti.
  - promuove e si adopera per sviluppare la ricerca e la comunicazione, attraverso tutti gli strumenti necessari (assegnazione di borse e premi di studio, contratti di ricerca con enti pubblici o privati, ecc)
  - prevede la raccolta di fondi, contributi, emolumenti e liberalità da parte dei Soci e di altri soggetti;
  - eroga prestazioni di servizi o di opere a favore dei propri associati e di altri soggetti interessati;
  - Organizza attività e prestazioni rivolte alle famiglie, anche con esigenze speciali.
  - Favorire la diffusione del materiale informativo e didattico;
  - Stampare e divulgare materiale di informazione, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti, produrre audiovisivi e, anche mediante web, tutto quanto concerne gli scopi dell'associazione BWI;
  - Si propone di collaborare con il Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico anche a fine dell'applicazione delle normative contenute nella Legge n.4 del 14/01/2013. Regioni, aziende Sanitarie ed altre associazioni, gruppi, organismi ed istituzioni sia pubbliche che private di qualsiasi nazionalità purché perseguenti finalità analoghe e comunque in sintonia con lo spirito dell'associazione BWI;
  - instaura rapporti di collaborazione con i gruppi che operano nel campo della solidarietà internazionale.
- L'Associazione si propone inoltre di:**
- organizzare incontri informativi e raduni e di sensibilizzazione e consulenze individuali e di gruppo sul Babywearing e di altre pratiche e tecniche simili;
  - promuovere, in linea generale, la "Cultura del babywearing" sia teorica che pratica, ovunque se ne ravveda l'opportunità;
  - offrire un servizio di assistenza telefonica e via internet per ottimizzare l'apprendimento delle tecniche e offrire un sostegno ai genitori ed alle consulenti formate;
  - garantire una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento degli scopi associativi;
  - aderire ad un Ente Nazionale di Promozione Sociale ed Assistenziale riconosciuto dal Ministero di riferimento;
  - istituire Sezioni Regionali e Interregionali con Delibera del Consiglio Direttivo;
  - istituire nuovi organi con Delibera del Consiglio Direttivo;
  - ricercare ed attivare ogni utile forma di coordinamento con la rete di associazioni, comitati, fondazioni, onlus;
  - potrà sviluppare rapporti diretti ed indiretti con strutture formative a vario titolo e con il mondo accademico, sanitario e della ricerca su temi di forte interesse sociale in materia;
  - L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, Professionisti, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
  - L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
- Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione inoltre si propone di:**
- promuovere ed organizzare incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni sul babywearing, sull'allattamento al seno, sulla nascita, sul vbac e su una genitorialità consapevole;
  - organizzare gruppi di aiuto-aiuto in linea con uno "Dieci passi UNICEF-OMS per la promozione dell'allattamento al seno" che prevede al punto 10 di "favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le madri vi si possano rivolgere dopo essere state dimesse dall'ospedale o dalla clinica";
  - offrire spazi didattici sul babywearing e sulla genitorialità in generale;

- promuovere e sostenere la genitorialità nelle sue diverse forme (nuclei monoparentali, coppie di fatto, ragazze madri, stranieri portatori di differenti culture ecc.);
- informare le donne in gravidanza e dar loro gli strumenti idonei affinché siano in grado di effettuare delle scelte consapevoli sulle questioni relative alla gravidanza, al parto e alle cure del neonato;
- accrescere l'autostima e la consapevolezza femminile, incoraggiando la donna a fidarsi delle proprie naturali capacità di mettere al mondo i propri piccoli e di occuparsene;
- ridurre al minimo la sensazione d'isolamento e inadeguatezza dei neogenitori;
- incentivare scambi e collaborazioni tra vari operatori della nascita: ostetrica, ginecologo, doula, pediatra, psicologo, neonatologo, osteopata, educatore, counselor, rebirther, consulenti babywearing, psicomotricista e altri operatori di tecniche corporee ed emozionali, ecc. in Italia e all'estero;
- promuovere la diffusione del consumo responsabile e la sana alimentazione nella famiglia e nel singolo ricorrendo al mercato equo – solidale e alla produzione di alimenti e oggetti biologici, naturali, ecocompatibili e del commercio equo e solidale;
- promuovere pratiche corporeo/emozionali come strumento di crescita personale attraverso seminari, cerchi e sedute individuali;
- promuovere una genitorialità ad alto contatto in generale e mediante l'uso e la pratica del "Babywearing"
- promuovere una nascita non violenta;
- promuovere una mentalità ecologica nell'educazione e nella cura dei figli;
- organizzare momenti educativi e ludici per i bambini;
- promuovere un'evoluzione più armonica della vita familiare;
- contribuire alla diffusione di una cultura per la maternità consapevole;
- diffondere informazioni corrette sull'evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio, per consentire alle donne una gestione maggiore della propria salute e contribuire alla demedicalizzazione dell'evento nascita;
- favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi al babywearing, all'allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino;
- creare piattaforme informatiche per promuovere la cultura del sostegno alla maternità;
- collaborare con organismi pubblici e privati operanti nel campo della maternità e dell'infanzia, per ampliare le possibilità di intervento e scelta a favore delle famiglie;
- produrre e distribuire materiale divulgativo e didattico in diverse forme;
- promuovere tutte le iniziative che riterrà più idonee per la tutela della maternità e per la promozione dell'allattamento al seno e del babywearing;
- promuovere ricerca, organizzare convegni, dibattiti e iniziative atte ad approfondire la conoscenza del sostegno alla genitorialità e delle buone prassi nella pedagogia e del mondo dell'infanzia;
- ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti.
- fornire un sostegno alle famiglie legalmente e burocraticamente;
- L'Associazione reperisce i mezzi finanziari per lo svolgimento delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri fini attraverso contribuzioni liberali di soci, di singole persone, Organismi pubblici e privati, Istituzioni ed Enti, e le Quote annuali dei Soci.

#### **Articolo 5) (Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

1. - l'Assemblea dei Soci;
2. – il Consiglio Direttivo;
3. – il Presidente;
4. – il Vicepresidente;
5. – il Tesoriere;

Le cariche sociali elencate ai punti 1,2,3,4,5 sono gratuite tranne rimborso spese documentato.

I mandati hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere dei tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, che verrà nominato solo ove richiesto dalle vigenti normative.

Più cariche possono essere rivestite a un solo socio.

#### **Articolo 6) (Soci)**

Possono far parte dell'associazione le persone giuridiche e le persone fisiche, uomini o donne, Enti, associazioni, istituzioni nel rispetto del principio della pari opportunità, che ne condividono gli scopi e che accettano gli articoli dello Statuto.

Le relative modalità sono fissate dal Consiglio Direttivo. In base alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Le quote e i contributi

associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. I soci usufruiscono di agevolazioni e sconti rispetto alle attività proposte da Babywearing Italia.

Sono previste tre categorie di soci aventi gli stessi diritti:

**Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale..

**Soci onorari:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio che ha partecipato ad un Corso di Formazione Babywearing Italia o abbia ricevuto qualifica dal Consiglio Direttivo come Consulente Babywearing Italia, essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

**Soci sostenitori:** coloro che condividono gli obiettivi associativi e che desiderano sostenere il loro raggiungimento tramite liberarietà. essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

La divisione dei soci in categorie non implica alcuna differenza nel trattamento tra i soci stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

#### **Articolo 7) (Sanzioni disciplinari)**

Nel caso di inadempimento e mancato rispetto delle disposizioni del presente Statuto nonché dell'Atto Costitutivo nonché di altri documenti (Regolamenti, Codice Etico, Codice deontologico ed altri) funzionali ai fini dell'attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci, quali: il richiamo scritto, la sospensione e la espulsione.

Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.

#### **Articolo 8) (Recesso ed esclusione dei Soci ed Associati)**

La qualità di Socio si perde:

- per cessazione dell'attività sociale;
- per morte del Socio;
- per dimissioni dall'incarico sociale ricevuto;
- per esclusione;
- per recesso unilaterale, da comunicarsi almeno 30 giorni prima

#### **Articolo 9) (Domanda associativa)**

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Comitato Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

#### **Articolo 10) (Democrazia)**

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative, elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

#### **Articolo 11) (Prestazioni di lavoro)**

L'associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità e per collaborazioni esterne, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

#### **Articolo 12) (Assemblea)**

L'Assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata almeno una volta all'anno, e tutte le altre volte che sia necessario, dal Presidente ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o tramite email, almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In particolare, l'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione, ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo e approva il programma annuale dell'associazione. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio.

Per venire eletti alle cariche dell'Associazione è necessario essere presenti, di persona o per delega, alla riunione elettiva. Ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

### **Articolo 13) (Assemblea straordinaria)**

E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, e la devoluzione del patrimonio, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti.

### **Articolo 14) (Consiglio Direttivo)**

Il Comitato Direttivo si compone di minimo numero 3 (tre) e massimo 9 (nove) amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati con indicazione del Presidente. Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Comitato provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Comitato spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, con Delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire a terze persone lo svolgimento di alcuni atti di qualsiasi natura (es. amministrativi, fiscali, commerciali) mediante apposita delega proveniente da delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo potrà effettuare modifiche allo statuto previo voto favorevole della maggioranza.

Un componente del Comitato Direttivo potrà ricoprire anche più d'una delle cariche sopra elencate e può votare per un altro consigliere previa delega scritta.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente.

I soci fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute, oltre che presso la sede legale, anche in videoconferenza o tramite consultazione scritta.

Il Consiglio Direttivo assicura il conseguimento degli scopi dell'Associazione e la messa in atto delle delibere dell'Assemblea, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte nell'anno solare, con almeno una riunione ogni trimestre, su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri. La riunione sarà valida anche effettuata con qualsiasi modalità che consenta la comunicazione tra i soci. E' presieduto dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, rispettivamente da:

Il Consiglio direttivo, durante la prima riunione d'insediamento, dopo l'elezione da parte dell'assemblea dei soci, presieduto dal consigliere decano, elegge il Presidente e può individuare le altre cariche sopra previste.

Il Consiglio Direttivo:

- a. istituisce il delegato alla formazione e alla verifica delle qualifiche;
- b. delibera l'accettazione degli Associati e la qualifica dei Soci, sulla base della proposta formulata dal delegato;
- c. delibera la decadenza del Consigliere che non partecipi per almeno due volte consecutive al Consiglio Direttivo e non ne dia giustificazione per gravi motivi, delibera altresì la sua sostituzione con il primo dei non eletti nella stessa sessione elettorale, o, in mancanza, con il primo dei non eletti nella sessione più recente;
- d. emana, modifica e annulla i Regolamenti dell'Associazione;
- e. designa o revoca i delegati dell'Associazione presso organismi esterni;
- f. nomina, qualora necessario, il Tesoriere;
- g. procede all'assunzione di eventuali Dipendenti, determinandone l'inquadramento e la retribuzione;
- h. delibera la costituzione, la modifica e la soppressione di eventuali Delegazioni Territoriali e ne nomina i relativi Coordinatori;
- i. approva la proposta di bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale;
- j. determina, su proposta del Presidente, le quote dei contributi associativi;
- k. approva, su proposta del Presidente, la costituzione di Gruppi di Progetto, e qualsiasi altra iniziativa istituzionale, nominandone il Responsabile, nonché il loro cambiamento o scioglimento;
- l. progetta e realizza un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri associati, riservandosi di attivare le procedure di cui all'art. 9 della Legge 4/2013 ("Certificazione di conformità a norme tecniche UNI"). A tale scopo, l'Associazione si riserva, altresì, di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, secondo quanto previsto all'art. 4 comma 3 della Legge 4/2013;

m. discute e delibera relativamente a ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, se non di competenza dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti.

#### **Articolo 15) (Presidente)**

Al Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal vice-presidente.

Il Presidente dell'Associazione ha la piena ed esclusiva rappresentanza morale e legale della Associazione, e del Premio da essa promosso, in ogni sede. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi Membri. Il Presidente, nomina, e se del caso revoca, il Segretario Generale ed il tesoriere. Il Presidente può designare, fra i Membri del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente, il quale, con formale delega, può esercitarne le funzioni sostitutive. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari.

. Egli inoltre:

convoca l'Assemblea e ne esegue le deliberazioni designandone il segretario dell'assemblea;  
da esecuzione alle Delibere del Consiglio Direttivo;  
cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma ove necessario;

#### **Articolo 17) (Segretario)**

Il segretario provvede a redigere i verbali delle assemblee dei soci, salvo precise indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Tiene i libri e le scritture della Associazione, gli elenchi degli associati.

Sono libri dell'Associazione: il Libro Soci, il Registro dei Verbali delle Assemblee dei Soci, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo, il Registro delle entrate ed uscite, Il Libro Giornale.

#### **Articolo 18) (Tesoriere)**

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### **Articolo 19) (Bilancio)**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno solare. Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2013. Il Comitato Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale, da cui devono comunque risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario, al quale dovranno essere date le pubblicità di legge tempo per tempo vigenti. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dall'articolo 8) del presente Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

#### **Articolo 20) (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) dal patrimonio;
- b) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
- c) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.
- d) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

#### **Articolo 21) (Collegio dei Revisori dei Conti)**

Nel solo caso in cui ciò sia richiesto dalle vigenti normative, l'assemblea ordinaria degli associati nomina un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti tra gli iscritti al Registro dei revisori

contabili, con indicazione del Presidente. Essi assistono alle riunioni del Comitato Direttivo e vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente statuto. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, date le dimensioni e/o la natura dell'Associazione tale nomina non si renda necessaria ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti potrà sempre essere effettuata dall'Assemblea in via volontaria.

#### **Articolo 22) (Estinzione)**

Nel caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, il quale sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale e comunque a fini di utilità sociale.

#### **Articolo 23) (Foro competente)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle norme codice civile e alle altre leggi dello stato in quanto applicabili.

Castel Gandolfo, lì .